



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

Prot. n. ORDINANZA SINDACALE N. 3 /2018

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 2/2018.-

## IL SINDACO

- VISTA la propria ordinanza n. 2 del 16/02/2018 con la quale, a seguito della nota dell'A.S.Re.M. – Dipartimento Unico della Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Isernia – Prot. n.15240 del 15/02/2018, con la quale veniva comunicato che il campione di acqua destinato al consumo umano, prelevato dall'ARPA Molise in data 13/02/2018 dalla Fontana Pubblica di Via Trignete, è risultato all'analisi microbiologica non conforme agli standard previsti dal D.L.vo n. 31/01, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA, E' STATO ISTITUITO IL DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO, COME BEVANDA E PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI, CONSENTENDONE L'UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI DOMESTICI, QUALI L'IGIENE PERSONALE E DEI LOCALI.
- PRESO ATTO che, a seguito di successivi accertamenti e verifiche effettuati (con analisi) dopo il ripristino del regolare funzionamento dell'impianto di clorazione, l'acqua erogata dal pubblico acquedotto, proveniente dalla Sorgente Capuano, risulta rientrante nei parametri del D.Lgs. n. 31/01 e quindi perfettamente potabile ed idonea all'utilizzo ai fini alimentari;
- RITENUTO pertanto necessario provvedere alla revoca della suddetta ordinanza n. 2/2018;
  - Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
  - Vista la legge n. 833 del 1978;
  - Visto il Decreto Legislativo n. 31/2001;
  - Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
  - Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - Visto lo Statuto Comunale;

## ORDINA

- L'ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 16/02/2018 E' REVOCATA, PERTANTO E' CONSENTITO L'UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO: PUO' ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA E PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI.
- LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' IMMEDIATA

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 20/02/2018



IL SINDACO  
Dr. Antonio Ditti